



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE DI LIVORNO**

Sezione Distaccata di Portoferraio

Il Tribunale civile di Livorno, Sezione Distaccata di Portoferraio, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa Elisabetta Carta, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa iscritta al n. 42/18 R.G. promossa da

**ALBERTO QUATTRINI LI**, C.F. QTTLRT87L04G713R, **ALESSANDRO QUATTRINI LI**, CF QTTLN80E21G713G, domiciliato in Firenze, via Maragliano n. 41, presso e nello studio dell'avv. Maurizio Folli (CF FLLMRZ61H11C263X) che li rappresenta e difende giusta procura allegata all'atto di citazione,

**ATTORI**

**CONTRO**

**COOPERATIVA EDILIZIA ARCIPELAGO SERVIZI**, (PI 01251510499), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Livorno, Via San Francesco n.17 presso e nello studio dell'Avv. Samantha Lotti (C.F LTTSNT75D41E625F) che la rappresenta e difende giusto mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta,

**CONVENUTO**

**OGGETTO:** "pagamento somme"

**CONCLUSIONI DELLE PARTI:** come da verbale di udienza del 26 febbraio 2020 da intendersi qui integralmente trascritto.

**MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO**

In via di premessa si osserva che gli art.132 cpc e 118 disp att.cpc prevedono che la sentenza deve contenere <la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione> la quale <consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi>, così che debba ritenersi conforme al modello normativo



richiamato (il quale prevede la sinteticità della motivazione quale corollario del dovere di assicurare la ragionevole durata del processo) la motivazione c.d. *per relationem* (cfr., da ultimo, 26 luglio 2012 n. 13202), nonché l'esame e la trattazione nella motivazione delle sole questioni – di fatto e di diritto – “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata, dovendo le restanti questioni eventualmente esposte dalle parti e non trattate dal giudice essere ritenute non come “omesse” (per l'effetto dell' *error in procedendo*), ma semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.

Richiamati, in ordine alla ricostruzione dei profili fattuali della presente vicenda controversa, il contenuto assertivo della citazione, quello della comparsa di risposta, nonché dei provvedimenti istruttori assunti dal giudice in corso di causa, si osserva quanto segue in ordine alla decisione.

Gli attori, premesso che la convenuta era risultata affidataria dell'intervento di Edilizia Residenziale Pubblica interessante l'area Peep localizzata in località Vigneria del Capoluogo, Comune di Rio Marina, per la realizzazione di n. 35 alloggi di edilizia economica e popolare, come previsto dal Piano Particolareggiato approvato con delibera Comunale n. 24 del 27/07/08, e si era resa aggiudicataria con assegnazione dirigenziale Area Servizio n. 2 – contabilità e patrimonio del 15/09/09, notificata in data 24/09/09 della concessione in diritto di proprietà di suddetto terreno, hanno rappresentato che: Quattrini Li Alberto aveva prenotato l'acquisto dell'appartamento n. 22 del Blocco E, per il prezzo totale di € 199.420,00 ed aveva corrisposto alla convenuta € 39.339,37 a mezzo bonifico bancario ed € 9.000,00 per complessivi € 48.339,37; che Alessandro Li quattrini aveva prenotato l'appartamento n. 9 del blocco B per il prezzo totale di € 265.200,00 ed aveva corrisposto alla Cooperativa la somma di € 50.769,23 a mezzo bonifico bancario ed € 9.000,00 totale di € 59.769,23.

Hanno lamentato di non essere mai stati convocati alle assemblee sociali della cooperativa e che, con e-mail del 1/08/2011 avevano richiesto una riunione ricevendo come riscontro la richiesta di pagamento ciascuno della somma di € 9.000,00 “per l'espletamento dei pagamenti da effettuare dalla scrivente in sede di ritiro della concessione edilizia (oneri di urbanizzazione, spese tecniche ed amministrative)”.

Hanno dedotto che non ricevendo alcuna notizia in ordine agli immobili prenotati e circa la tempistica di esecuzione dei lavori avevano inviato, in data 22/12/11 raccomandata A/R con cui avevano comunicato il loro ritiro dalla cooperativa con conseguente risoluzione del rapporto e richiesto la restituzione delle somme corrisposte, che non ricevendo alcun riscontro, se non l'assicurazione che le somme corrisposte sarebbero state restituite al momento della vendita degli immobili, in data 9 luglio 2012, avevano ribadito il recesso dalla cooperativa e richiesto le somme versate, che in data 2 e 3 maggio avevano richiesto l'iscrizione di ipoteca volontaria a garanzia del proprio credito.



Hanno quindi allegato l'inadempimento della convenuta alle obbligazioni contratte, che avevano corrisposto quanto richiesto senza neppure risultare soci della cooperativa, che con lettera del 20 luglio 2017 la cooperativa aveva riconosciuto il proprio debito.

Hanno concluso chiedendo: condannare la cooperativa convenuta alla restituzione delle somme versate oltre interessi e rivalutazione monetaria nonché al risarcimento dei danni subiti. Con vittoria delle spese di lite. Solo con la memoria ex art. 183 n. 1 c.p.c hanno chiesto "dichiarare che il Signori Alberto ed Alessandro Quattrini Li non sono soci della Cooperativa convenuta e pertanto che la stessa ha indebitamente riscosso somme non dovute ad alcun titolo e conseguentemente condannare la Cooperativa Edilizia Arcipelago Servizi Srl" alla restituzione di quanto percepito e, in subordine, accertarsi la simulazione degli atti di prenotazione di alloggio sottoscritti dagli attori e "rilevato che la reale prenotazione degli alloggi è avvenuta da parte dei Signori Alberto Quattrini Li ed Alessandro Quattrini LI, accertato altresì l'inadempimento da parte della Cooperativa convenuta dichiarare risolto il rapporto tra la Cooperativa Edilizia Arcipelago Servizi srl ed il Dott. Alberto Quattrini Li l'acquisto dell'appartamento (...) e, conseguentemente, condannare la Cooperativa Edilizia Arcipelago Servizi srl in persona del legale rappresentante pro tempore in carica a restituire al Dott. Alberto Quattrini Li la somma versata; dichiarare risolto il rapporto tra la Cooperativa Edilizia Arcipelago Servizi Srl ed il Dott. Alessandro Quattrini Li per l'acquisto dell'appartamento (...) e, conseguentemente condannare la Cooperativa Edilizia Arcipelago Servizi in persona del legale rappresenta pro tempore in carica a corrispondere al Dott. Alessandro Quattrini Li la somma versata.

Si è costituita la convenuta eccependo preliminarmente l'incompetenza del Tribunale di Livorno atteso che, avendo la presente causa ad oggetto il preteso diritto degli attori ad esercitare il recesso dalla Cooperativa ed a ottenere il rimborso delle quote conferite, tale controversia doveva essere devoluta ad un collegio arbitrale così come previsto dall'art. 40 dello Statuto della società.

Ha quindi eccepito il difetto di legittimazione attiva degli attori evidenziando che: l'atto di prenotazione dell'immobile n. 22 Blocco E e dell'immobile n. 9 del Blocco B costruiti dalla Cooperativa Arcipelago Servizi in Loc. Vigneria di Rio Marina erano stati effettuati non dagli attori ma rispettivamente: il primo dalla madre di Li quattrini Alberto, Sig.ra Chang Shaolan la quale, in data 22/04/2010, era divenuta socia della Coopertiva Edilizia Arcipelago Servizi e aveva contestualmente sottoscritto l'atto di prenotazione del relativo alloggio; il secondo dal padre di Li Quattrini Alessandro, Quattrini Li Cheng lo, che, dopo essere divenuto, in data 22.04.10, socio della Cooperativa aveva sottoscritto in pari data l'atto di prenotazione del relativo immobile.

Ha quindi evidenziato che "in buona sostanza gli odierni attori non hanno mai presentato domanda di ammissione a socio della Cooperativa né tantomeno hanno mai stipulato alcun atto di prenotazione



degli alloggi oggetto del presente contenzioso” di tal che i medesimi avevano agito per far valere, nel processo, in nome loro, un diritto certamente altrui e ciò fuori dei casi espressamente previsti dalla legge (art. 108,111 c.p.c e 299 c.c).

Ha rappresentato che il diritto di recesso dalla cooperativa era regolamentato dallo Statuto della Cooperativa Edilizia Arcipelago Servizi redatto dal Notaio Mario Bartolini e registrato presso l’Agenzia delle Entrate di Portoferraio il 15 gennaio 2005 al n. 51 il quale prevedeva che “il socio, prima che l’assegnazione anche provvisoria dell’alloggio abbia avuto luogo, possa recedere dalla cooperativa qualora non abbia più i requisiti per l’ammissione o non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali” e, all’art. 10 co. 7, che “ad eccezione che nei casi previsti dal primo comma dell’art. 2437 c.c., non è ammesso il diritto di recesso quando l’assegnazione anche provvisoria dell’alloggio ha avuto luogo”.

Ha evidenziato che in tal caso il socio deve comunicare la propria dichiarazione di recesso alla società con RAR, che esso avrà effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale ed il rapporto di scambio mutualistico, dalla comunicazione del provvedimento di accettazione e accoglimento della domanda, che Lo Statuto della Cooperativa Edilizia Arcipelago Servizi prevedeva, altresì, che in tal caso il socio ammesso al recesso possa ottenere il rimborso delle quote di capitale effettivamente versate, diversamente da quanto avviene per la maggior parte delle cooperative edilizie che non effettuano alcun tipo di rimborso, che l’art. 13 dello Statuto stabilisce espressamente che la liquidazione debba aver luogo a partire dal subentro di un nuovo socio che vada a sostituire quello receduto.

Ha quindi dedotto che tali condizioni risultano ben specificate in tutti gli atti di prenotazione degli alloggi e contenute anche in quelli sottoscritti dai genitori degli odierni attori e che il relativo diritto di recesso poteva essere esercitato solo da questi ultimi in conformità a quanto stabilito dal relativo statuto e dall’atto negoziale da loro sottoscritto in data 22 aprile 2010, non certo dagli odierni attori che non ne avevano alcun titolo non essendo nè soci della Cooperativa né avendo con essa sottoscritto alcun atto negoziale, neppure in qualità di terzi estranei alla società.

Ha infine rappresentato che l’e-mail del 20/07/17 non costituiva alcun riconoscimento di debito o promessa di pagamento e che, comunque, nella denegata ipotesi che venisse considerata tale, essa spiegherebbe gli effetti di cui all’art. 1988 c.c. in materia di ripartizione dell’onere della prova, dispensando gli attori dall’onere di provare l’esistenza del rapporto, che si presume fino a prova contraria, ma della cui esistenza o validità non può prescindere sotto il profilo sostanziale, con il conseguente venir meno di ogni effetto vincolante della promessa stessa, se il promittente dimostri, come nel caso di specie, che il rapporto fondamentale non è mai sorto.



Ha concluso chiedendo in via preliminare: 1) Dichiarare improcedibili le domande attoree per essere la causa devoluta in arbitri e conseguentemente dichiarare l'incompetenza del Tribunale adito per effetto della clausola compromissoria arbitrale di cui all'art. 40 dello Statuto; 2) Dichiarare comunque improcedibili le domande attoree per non essere state precedute dal preventivo tentativo di conciliazione previsto dall'art. 40 dello Statuto e per non essere stato esperito dal Sig. Alberto Quattrini Li il preventivo invito alla negoziazione assistita obbligatoria per legge; 3) Dichiarare comunque improcedibili ed inammissibili le domande attoree per difetto di legittimazione attiva degli odierni attori; nel merito in via principale: 4) Respingersi le domande ed eccezioni tutte formulate dagli attori in quanto inammissibili, infondate in fatto ed in diritto e completamente destituite di qualsivoglia elemento probatorio a supporto; 5) Accertare e dichiarare la presente azione legale come temeraria ex art. 96 c.p.c. per aver i Sigg.ri Alberto ed Alessandro Quattrini LI agito in giudizio con mala fede e colpa grave e per l'effetto condannarli al risarcimento dei danni tutti subiti da liquidarsi in via equitativa nella somma che risulterà di giustizia. 6) Con Vittoria di spese, funzioni ed onorari di causa e rimborso delle spese del presente giudizio. 7) Con sentenza provvisoriamente esecutiva così come per legge.

La causa è stata istruita mediante la produzione di referente documentale e, all'esito, all'udienza del 26 febbraio 2020, è stata trattenuta in decisione previa assegnazione alle parti di un termine per il deposito di note conclusionali ed eventuali repliche.

\*\*\*\*\*

Quanto all'eccezione di incompetenza del Tribunale di Livorno per dover essere la controversia devoluta ad un collegio arbitrale così come previsto dall'art. 40 dello Statuto della società, la stessa è immeritevole di accoglimento.

Il richiamato art. 40 dello Statuto della Cooperativa prodotto agli atti, prevede difatti che "qualsiasi controversia insorta tra i soci e la società o fra i soci tra loro, che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale,...dovrà essere oggetto di un tentativo preliminare di conciliazione secondo il Regolamento del servizio di conciliazione della Camera di Commercio di Firenze, con gli effetti previsti dagli artt. 38 e seguenti D.lgs 5/2003. Ogni controversia non risolta tramite la conciliazione entro 60 giorni dall'avvio della procedura, ad eccezione delle controversie nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, sarà risolta mediante arbitrato rituale secondo diritto in conformità del Regolamento della Camera Arbitrale della camera di Commercio di Firenze che provvederà alla nomina di tre arbitri".

Orbene è pacifico che gli attori non rivestano né abbiano rivestito la qualifica di soci della cooperativa e che le questioni oggetto della presente controversia non attengano al rapporto sociale tra socio e



Cooperativa (rapporto sociale pacificamente configurabile esclusivamente tra la Cooperativa ed i genitori degli attori) con conseguente esclusione della competenza arbitrale prevista esclusivamente per le ipotesi di controversie insorte “tra i soci e la società o fra i soci tra loro”.

Nel merito la domanda attorea è infondata e deve essere rigettata per i motivi in appresso illustrati.

Deve preliminarmente rilevarsi che le domande spiegate dagli attori per la prima volta nella prima memoria ex art. 183 cpc, di cui si è dato atto *supra*, in quanto domande nuove devono ritenersi inammissibili.

Ciò premesso, si osserva che dalla documentazione versata in atti dalla convenuta risulta che, effettivamente, le domande di iscrizione alla cooperativa sono state presentate da soggetti diversi dagli attori e, segnatamente dai loro genitori, Chang Shaolan e Quattrini Li Cheng lo, i quali hanno anche sottoscritto gli atti di prenotazione degli alloggi per cui è causa.

Solo tali soggetti possono quindi essere considerati soci della cooperativa e, in quanto tali, legittimati all'esercizio del recesso facendo valere l'inadempimento della convenuta. In difetto, il rapporto tra le parti deve ritenersi ancora valido ed efficace.

Per contro gli attori non essendo soci della cooperativa non possono eccepirne l'inadempimento nè recedere validamente.

Né può sostenersi la tesi che gli stessi possano essere considerati soci di fatto della cooperativa.

La giurisprudenza ha costantemente ritenuto che non è sufficiente, al fine del rinvenimento di una società di fatto, una mera presunzione fondata su sporadici e saltuari atteggiamenti assunti “Uti Soci” da parte dei soggetti interessati, bensì occorre la necessaria prova dell'esistenza di un contratto sociale.

La Suprema Corte, infatti, in più di un'occasione ( Cass. 16 Febbraio 1970 n. 361; Cass. 26 Marzo 1994 n. 2985) ha sostenuto che, qualora difetti la prova di un accordo scritto, l'esistenza di una società di fatto deve essere dimostrata verificando la sussistenza di avvenuti conferimenti di beni o servizi, i quali possano originare l'esistenza di un fondo patrimoniale comune, l'alea di profitti e perdite nonché di un fine sociale e dell' “Affectio Societatis”, ossia la volontà di essere soci e la collaborazione e la creazione di un vincolo proiettato al raggiungimento di un risultato comune.

Occorre in sostanza un'intesa verbale o un semplice comportamento concludente dal quale emerga inequivocabilmente la volontà delle parti di costituire un rapporto sociale, la volontà di essere soci, nonché la sussistenza dell'elemento oggettivo, rappresentato dal conferimento di beni o servizi con la conseguente formazione di un fondo comune.

Tali requisiti difettano nel caso sub iudice anche per i motivi di cui in appresso.

Deve difatti ritenersi pacifico, in quanto non specificamente contestato, che le somme di denaro per cui è causa siano state effettivamente pagate dagli attori, così come è altrettanto pacifico e desumibile dallo





scambio della corrispondenza tra le parti e prodotta agli atti, che i suddetti importi siano stati versati proprio in relazione alle prenotazioni degli appartamenti da parte dei genitori degli attori. Nessuna volontà di considerare gli attori come soci della cooperativa emerge dagli atti di causa.

È questo il senso chiaro delle comunicazioni effettuate sia dagli attori che dalla convenuta.

Si osserva che anche il doc. 11, e-mail del 20 luglio 2017, spedita dalla cooperativa al difensore degli attori ed in risposta a questi, costituisce prova dell'inadempimento della convenuta, la cui sola declaratoria può comportare la condanna alla restituzione delle somme versate. Inadempimento la cui delibazione (così come quella sul relativo risarcimento del danno) è preclusa in questa sede potendo lo stesso essere fatto valere solo dalle parti del rapporto giuridico sottostante e non anche gli attori per i motivi tutti sopra esposti.

Non può quindi ritenersi che gli importi versati dagli attori siano senza titolo in quanto relativi ad un rapporto ancora in vita, non risolto e non risolvibile in questa sede.

La domanda attorea deve quindi essere rigettata.

Ritiene infine questo Giudice che non sussistano i presupposti per la condanna degli attori ex art. 96 c.p.c non risultando dagli atti di causa che gli stessi abbiano agito in giudizio con mala fede o colpa grave.

Le spese di lite del merito del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, prendendo come riferimento lo scaglione compreso tra € 26.000,00 ed € 52.000,00, il valore medio per la fase studio, introduttiva e decisionale, uniche svolte, e applicando la riduzione del 30 % per l'assenza di specifiche questioni di fatto e diritto (*art. 4, comma 4*).

### **P.Q.M.**

Il Tribunale di Livorno, Sezione Distaccata di Portoferraio, in persona del giudice designato, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, rigetta le domande attoree.

Condanna gli attori in solido tra loro al pagamento in favore della convenuta delle spese del presente giudizio che liquida in € 3.873,80 per competenze, oltre spese vive e accessori come per legge.

Portoferraio, 24 giugno 2020.

Il Giudice  
Dott.ssa Elisabetta Carta



